REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/25 DEL 12.2.2010

Oggetto: **Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 34/18 del 19.6.2008 concernente "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2, relativa al progetto "Coltivazione e recupero ambientale - Concessione mineraria per bentoniti, argille smettiche e terre da sbianca denominata 'Bau Nurri', in comune di Nurri". Proponente: Minersarda S.p.A."**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, tenuto conto della istruttoria del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), con la deliberazione n. 34/18 del 19.6.2008, richiamata in oggetto, ha concluso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto "Coltivazione e recupero ambientale - Concessione mineraria per bentoniti, argille smettiche e terre da sbianca denominata 'Bau Nurri', in comune di Nurri", attivata in applicazione della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2. Detta deliberazione prevedeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale per la sola area 1 "Sa Scrocchedda", già interessata da attività di coltivazione, mentre escludeva, temporaneamente, la coltivazione nell'area 2 "Su Cuccumeu", da attivarsi solo dopo il completamento dei lavori di recupero morfologico, pedologico e agronomico delle aree ubicate in località "Sa Scrocchedda" e, comunque, previa trasmissione di una nuova istanza di VIA.

La Società Minersarda S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della sopra richiamata deliberazione n. 34/18 del 19.6.2008; il TAR, con Ordinanza n. 17/2009 del 21.1.2009, valutata positivamente la probabilità dell'esito favorevole del ricorso, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, ai fini del riesame.

Il Servizio SAVI, in ottemperanza all'ordinanza del TAR, ha riesaminato gli atti e, sotto il profilo tecnico, ha confermato la presenza di criticità ambientali più significative per l'area "Su Cuccumeu", da ricondurre sia alla posizione altimetrica più elevata, e quindi alla sua maggiore intervisibilità in fase di coltivazione del giacimento, sia all'assenza di attività estrattive pregresse, invece presenti nell'area "Sa Scrocchedda". Dette criticità, che nel rispetto degli indirizzi resi dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 37/14 del 2007, hanno condotto alla esclusione dal giudizio positivo di

compatibilità ambientale dell'area "Su Cuccumeu", sono attualmente superabili, viste le nuove direttive in materia di attività estrattive, contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 47/18 del 2009, che ha parzialmente modificato la citata Delib.G.R. n. 37/14 del 2007.

In merito a ciò, l'Assessore precisa che il Servizio SAVI ha ritenuto possibile addivenire ad una parziale rivisitazione dell'istruttoria precedente e fare una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto in questione, estesa anche all'area "Su Cuccumeu", integrando le prescrizioni già previste nella deliberazione n. 34/18 del 2008, al fine di assicurare, in generale, che le attività di coltivazione procedano contestualmente a quelle di recupero delle aree dismesse e, in particolare, a garantire che la coltivazione nella nuova area Su Cuccumeu sia avviata soltanto allorquando siano in via di ultimazione le attività estrattive e di recupero ambientale nell'area Sa Scrocchedda:

1. la coltivazione del giacimento dell'area 1, in località "Sa Scrocchedda", dovrà essere avviata antecedentemente ai lavori di coltivazione dell'area 2, in località "Su Cuccumeu", così come delimitate in progetto; su entrambe le aree, le attività di coltivazione dovranno essere condotte per lotti sequenziali di estensione non superiore a 5000 m^2 allo scopo di garantire la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale di un lotto già coltivato contestualmente alla coltivazione mineraria del lotto contiguo;
2. la cantierizzazione e preparazione dei lavori di coltivazione mineraria nell'area 2 in località "Su Cuccumeu" potrà essere avviata contestualmente alla fase di coltivazione dell'ultimo lotto di 5000 m^2 dell'area 1 in località "Sa Scrocchedda", a condizione che tutte le superfici della medesima area 1, precedentemente interessate dall'attività estrattiva, siano state completamente ed efficacemente ripristinate;
3. dovrà essere predisposto, un cronoprogramma dei lavori e un accurato piano di monitoraggio in cui siano rilevate e descritte le fasi di utilizzazione del giacimento, con indicazione dei quantitativi di materiali estratti e da estrarre e delle fasi di recupero ambientale; inoltre, la prosecuzione dei lavori dovrà essere documentata con periodicità biennale mediante fotografie panoramiche e di dettaglio;
4. al fine di consentire il riscontro dello stato di avanzamento dei lavori e delle informazioni inerenti il piano di monitoraggio di cui al punto precedente, dovrà essere trasmessa, con cadenza biennale, una Relazione tecnica al Servizio SAVI, oltre che agli Enti competenti, attestante gli interventi di riqualificazione ambientale e l'efficacia degli stessi;
5. il ciclo di coltivazione dovrà limitarsi al periodo di vigenza della concessione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria nell'aprile 2001, con scadenza ad aprile 2011; in caso

di richiesta di rinnovo della concessione mineraria vigente, la società Minersarda dovrà verificare presso il Servizio SAVI se ricorrono le condizioni per l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi delle norme vigenti;

6. preventivamente all'avanzare degli scavi e alla rimozione degli strati superficiali di terra vegetale, dovranno essere rimossi tutti gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea, eventualmente presenti e meritevoli di conservazione per dimensioni e portamento; le piante, dovranno essere asportate con idoneo pane di terra, evitando di arrecare danni irreversibili agli individui o a parti degli stessi, e accuratamente reimpiantate in luoghi idonei o integrate alla fascia verde di mascheramento;
7. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi, pietrosi e/o argillosi (oltre 40 cm di profondità); inoltre, sono da evitare mescolamenti con materiali sterili o di risulta;
8. l'asportazione degli strati superficiali di suolo dovrà essere effettuata attraverso l'uso di macchinari idonei al fine di minimizzare la compattazione del terreno; il suolo asportato dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e ordinatamente dislocati in aree accessorie e non produttive, prestando particolare attenzione alla direzione del vento dominante in modo da ridurre la potenziale dispersione eolica della frazione fine del terreno;
9. qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno vegetale asportato prima della coltivazione, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
10. i muri a secco divisori delle proprietà eventualmente interessati dall'intervento dovranno essere disfatti e il pietrame accumulato in luogo idoneo e funzionale alla prosecuzione dei lavori di coltivazione; a fine lavori, i muretti dovranno essere ricostruiti, per forma e sezione, secondo la tradizione locale e restituiti ai limiti catastali originari;
11. sui cumuli di terreno vegetale preliminarmente asportato e stoccato, dovranno essere realizzate semine protettive di miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante allo scopo di limitare la dispersione di polveri, nonché il dilavamento e la perdita di fertilità; inoltre, i cumuli di terreno stoccato, dovranno essere oggetto di controlli annuali allo scopo di valutarne lo stato di conservazione e dovranno essere effettuati i necessari rimescolamenti con mezzi meccanici idonei, al fine di ridurre i processi di compattazione;

12. in fase di esercizio dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri oltre agli ingombri delle piste e strade di servizio esistenti; inoltre, dette aree dovranno essere chiaramente definite e delimitate per garantire sia i più opportuni requisiti di sicurezza che le opere di riqualificazione ambientale;
13. dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione, al fine di:
    a) garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee ed atmosfera e controllare la stabilità del terreno o dei fronti per prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere;
    b) minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
    c) contenere le polveri prodotte con la movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose, anche mediante l'innaffiatura regolare dei piazzali e delle piste;
    d) mantenere in perfetta efficienza la strada che conduce all'area estrattiva, i piazzali e l'area di transito del personale e dei mezzi meccanici;
14. in fase di esercizio dovrà essere garantita ed accertata:
    - la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori non a norma, e l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
    - il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento in conformità alle leggi vigenti in materia dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
    - la verifica di stabilità dei fronti di scavo, ai sensi della normativa vigente, da ripetersi con cadenza annuale e ogni qual volta possano essere modificati i principali parametri utilizzati nel progetto;
15. tutta l'area estrattiva dovrà essere mantenuta in modo decoroso, evitando o minimizzando la creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature

in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare un ulteriore impatto visivo negativo;

16. al fine di garantire la massima sicurezza dell'area, dovrà essere posta in opera una adeguata recinzione perimetrale all'area di cantiere, oltre alla collocazione, lungo la recinzione, di un appropriato numero di cartelli ammonitori di pericolo;
17. è da evitare ogni interferenza dell'attività estrattiva con falde idriche, con i corsi d'acqua e i compluvi naturali principali escludendo, altresì, scambi reciproci e diretti tra acque di dilavamento della miniera e reticolo idrografico superficiale; a tal fine, dovrà essere rispettata una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 150 metri dalla sommità delle sponde del rio Bau Nurri;
18. gli scavi dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello della falda potenzialmente soggiacente l'area interessata dalla coltivazione; laddove questa, incidentalmente, dovesse essere intercettata, si dovranno attuare tutti i migliori accorgimenti tecnici e azioni indirizzate alla tutela del corpo idrico e al ripristino delle condizioni naturali;
19. al fine di evitare l'ingresso e, in particolare, l'accumulo delle acque meteoriche nell'area estrattiva, dovrà essere realizzato un sistema periferico di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche verso la rete idrografica naturale, anche mediante canali di guardia e di intercettazione dei deflussi superficiali; dovrà, altresì, essere predisposto un idoneo bacino di decantazione e chiarificazione delle acque prima del loro riutilizzo o dello smaltimento finale nei compluvi e nei corpi idrici naturali;
20. al fine di assicurare la funzionalità del sistema di regimazione idraulica dell'area estrattiva, dovrà essere periodicamente effettuata la necessaria manutenzione del sistema di drenaggio, delle canalette e delle vasche di decantazione;
21. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area estrattiva dovrà garantire il corretto drenaggio e convogliamento delle acque superficiali verso i collettori naturali e dovrà essere evitata la creazione di fosse di ristagno idrico e aree acquitrinose;
22. durante le operazioni di trasferimento del minerale alla destinazione finale, dovrà essere verificato il rilascio accidentale di materiali argillosi aderenti agli pneumatici dei mezzi di trasporto ed assicurata la manutenzione ordinaria (es. ripulitura da eventuali depositi bentonitici) degli innesti alla viabilità stradale principale, al fine di non compromettere la sicurezza del piano viabile asfaltato, soprattutto nel caso di persistente umidità atmosferica e/o deboli precipitazioni;

23. durante le fasi di recupero morfologico, il profilo del terreno dell'area di coltivazione dovrà essere raccordato in maniera graduale con le aree contermini, avendo massima cura di evitare la formazione di scarpate con pendenza superiore al 30%, al fine di ridurre il rischio di processi di erosione del suolo, e di garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali verso i collettori naturali;

24. dovrà essere ricostituito uno strato di terreno agrario di almeno 60 cm di spessore; qualora il terreno vegetale asportato ed accantonato in precedenza non dovesse essere sufficiente al completo ripristino del suolo agrario, i volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea alle semine e ai rinverdimenti previsti dal progetto;

25. durante le azioni di recupero pedologico dovranno essere attuate le idonee concimazioni e pratiche agronomiche atte a ristabilire la fertilità originaria del terreno prima del riutilizzo; se necessario, per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del terreno, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità setacciati e privi di materiali non conformi (vetro, plastica, rifiuti metallici, ecc.);

26. per tutti gli interventi di semina, rinverdimento e rinaturalizzazione è da escludere l'introduzione di specie vegetali esotiche e di quelle non coerenti sotto il profilo fitosociologico; inoltre, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità del Piano Forestale Ambientale Regionale, adottato con Delib.G.R. n. 3/21 del 2006;

27. allo scopo di garantire le maggiori probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione e semina dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali, per quelle arboree/arbustive, e ai periodi primaverile-estivo, per le erbacee; a tal fine dovrà essere predisposto un adeguamento del programma dei lavori di recupero e rinaturalizzazione;

28. al termine delle attività di coltivazione dovranno essere ripristinate, anche con l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica, le aree di servizio e le strade di penetrazione agraria utilizzate dai mezzi di cantiere;

29. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;

30. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomiche, al fine di verificare la corretta esecuzione pratica delle opere di riqualificazione agronomica e ambientale; inoltre, tutti gli impianti a carattere forestale e naturalistico dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento;

Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate e alla predisposizione del piano di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI).

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di modificare e integrare la precedenza deliberazione n. 34/18 del 19.6.2008, relativa al progetto denominato "Coltivazione e recupero ambientale - Concessione mineraria per bentoniti, argille smettiche e terre da sbianca denominata 'Bau Nurri', in comune di Nurri", proposto dalla Società Minersarda S.p.A., esprimendo, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, la Provincia di Cagliari, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di vigenza della concessione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria in data 9 aprile 2001, con scadenza ad aprile 2011, e che la prosecuzione dell'attività estrattiva dovrà essere comunicata al Servizio SAVI. In caso di richiesta di rinnovo della concessione mineraria vigente, la società Minersarda S.p.A. dovrà verificare presso il Servizio SAVI se ricorrono le condizioni per l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi delle norme vigenti;

– di disporre che, qualora entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI al Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale **Il Presidente**

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci